

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 24/09/2024

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 583504 del 20.03.2024 la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del proprio diritto all'equo rimborso degli oneri ex art. 125 sexies T.U.B., in conseguenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione stipulato il 08.07.2019, avvenuta nel mese di ottobre del 2023, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base del conteggio estintivo. Chiede quindi la condanna dell'intermediario al rimborso delle quote non maturate dei costi sostenuti per spese di istruttoria e di intermediazione per complessivi euro 1.084,90.

Costituitosi, l'intermediario contesta l'avversa domanda di cui chiede il rigetto sul rilievo che: (i) la parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non goduti a seguito della anticipata estinzione di un finanziamento contro cessione del quinto della pensione di complessivi euro 23.400,00 stipulato in data 09.07.2019 da rimborsarsi in 120 rate mensili di euro 192,00 ciascuna, con netto ricavo corrisposto al cliente al netto di costi ed interessi pari ad Euro 17.446,90; (ii) detto finanziamento è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota 48, alla data del 31.10.2023; a favore del cliente è stato riconosciuto in sede di conteggio estintivo un abbuono di interessi pari ad euro 1.254,92; successivamente, in sede di riscontro al reclamo la ulteriore somma di euro 239,80 a titolo

di rimborso pro quota delle spese di istruttoria non godute, aumentati di euro 2,98 a titolo di interessi legali; (iii) nel testo del contratto risultano distintamente indicate e descritte le voci di costo applicate, nonché le relative attività che le medesime sono volte a remunerare: si tratta sia di spese di istruttoria sia di spese per commissioni di intermediazione, quindi di attività preliminari alla concessione ed alla erogazione del finanziamento, aventi natura “up front”; (iv) in particolare, le commissioni di intermediazione sono state interamente corrisposte a soggetto terzo, con la conseguenza che devono dirsi estranee all’ambito di applicazione della sentenza Lexitor, che nulla ha disposto sul punto, riguardando i soli costi che il finanziatore ha determinato unilateralmente; (v) la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l’interpretazione della norma previgente in conformità con l’articolo 16.1 della Direttiva n. 48/2008/CE, così come interpretato dalla sentenza Lexitor; (vi) da ultimo la Corte di Giustizia, con la sentenza 09.02.2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l’efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell’art. 125 sexies, c. 1, TUB; (vii) in generale, i rimborsi effettuati a seguito dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si controverte, sono conformi e adeguati alle previsioni dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in materia.

In sede di repliche, la parte ricorrente precisa che: a) la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 ha espressamente statuito che il rimborso in caso di anticipata estinzione del finanziamento non possa essere limitato ad alcuni oneri, ma debba estendersi a tutti i costi previsti in contratto; b) la nullità delle clausole contrattuali che prevedono il mancato rimborso per i costi up front per contrarietà a norme imperative, comporta l’applicazione analogica del criterio previsto per il rimborso dei costi recurring anche a quelli che si riferiscono ad attività preliminari al perfezionamento del contratto.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio del Collegio verte in tema di accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all’art. 125 sexies T.U.B.

Al riguardo, si segnala che con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito nella legge n. 106 del 2021, per avere detta disposizione, in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, limitato l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia UE, n. C-383/18, del 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor), secondo la quale “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, nel senso di escludere l’applicazione rispetto alle

estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25.07.2021).

In particolare, l'art. 11 octies è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui rinvia alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia che prevedono la rimborsabilità dei soli costi recurring, ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale

Per quanto visto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021 trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, sia i suddetti costi recurring, sia i costi c.d. up front, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Alla luce della sentenza Lexitor non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (così, Collegio Torino, decisione 10337/20. Conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 3676/17).

Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti oneri, poiché la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, si osserva che rappresenta orientamento condiviso tra i Collegi quello di assicurare continuità alla decisione adottata dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, alla quale rinvia la citata sentenza della Corte Costituzionale, e più precisamente - fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nel compiuto esercizio dell'autonomia negoziale: (a) per i costi recurring, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi up front, si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i principi enucleati dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali [con decorrenza dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013)] e di non retrocedibilità delle spese legali, attesa la natura seriale del contenzioso avente ad oggetto la cessione del quinto.

Per quanto attiene alle imposte e agli oneri erariali, si segnala inoltre che, ancora una volta secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, gli stessi costituiscono voci di costo non retrocedibili trattandosi di adempimenti tributari che gravano sull'intermediario quale sostituto d'imposta. E non a caso, la fattispecie dell'estinzione anticipata è assimilabile a quella dell'atto di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede in modo espresso la non rimborsabilità delle imposte.

Questo Arbitro ritiene infine che la disciplina sopra delineata non sia stata modificata dall'entrata in vigore del d.l. n.104/2023, convertito con legge n. 136/2023, il cui art. 27, rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", dispone che "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in

materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.».

Secondo gli orientamenti prevalenti dei Collegi, mentre le Commissioni di intermediazione avrebbero natura “up front”, le spese di istruttoria sarebbero da qualificarsi come “recurring” in ragione del riferimento ad attività quali “gestione della rete di vendita”, “selezione e controlli esercitati (...) sulla rete di vendita”, “gestione del trattamento dati” (sul medesimo schema contrattuale, si vedano, in tal senso, Collegio di Milano, decisioni n. 13596/23 e decisione n. 4372/24. Tale classificazione è stata inoltre adottata dal Collegio di Palermo, decisione n. 945/24, dal Collegio di Napoli, decisione n. 10962/2023, e dal Collegio di Bari, decisione n. 11222/2022).

Conformemente a quanto visto e all’orientamento condiviso dei Collegi, va quindi corrisposto al ricorrente, previo arrotondamento, l’importo quantificato nella tabella che segue, con la precisazione che lo stesso non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente che ha erroneamente applicato il criterio del pro rata temporis rispetto a tutte le voci di costo:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati*	Residuo
rate residue	72	TAN	3,18%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,70%					
Spese di istruttoria				636,00 €	Recurring	381,60 €	239,80 €	141,80 €
Commissioni di intermediazione				1.612,80 €	Up front	607,98 €		607,98 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								749,78 €

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI